

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13331/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13331 del 2025, proposto da

Stefania Abrusci, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri e Ilaria De Col, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

Filippo Chiesa, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Ludovico Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

Emanuele Faiola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione prot. n. G09835 del 28 luglio 2025, avente ad oggetto

“Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (cod. GIUNTA-LAZIO-DAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra i quali, in particolare, la nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 524362 del 14.5.2025 e la nota prot. n. 548499 del 21.05.2025 indirizzata alla Commissione Esaminatrice avente ad oggetto *“Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (COD.GIUNTA-LAZIODAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759 - Trasmissione parere legale.”;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Filippo Chiesa e della Regione Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'accoglimento del presente gravame avrebbe effetti pregiudizievoli nei confronti di coloro che risultano collocati dal secondo al sesto posto della graduatoria definitiva impugnata a mezzo del presente ricorso;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio a favore di tutti i controinteressati, all'uopo autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Amministrazione intimata,

nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di R.G. del ricorso, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, l'avviso che: *‘La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati’*;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, all'udienza pubblica del 15 luglio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia, per il prosieguo della trattazione, all'udienza pubblica del 15 luglio 2026.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Virginia Arata, Primo Referendario

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO